

STATUTO DI SOCIETA' CULTURALE SCIENTIFICA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata "ORTHOPEA".

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Milano.

Art. 3 – Finalità Istituzionali

L'associazione è apartitica e non persegue fini di lucro né sindacali, avendo come obiettivo primario finalità educative e formative in ambito socio-sanitario, con particolare riferimento all'ambito ortopedico elettivo, cronico e da trauma coinvolgendo e rivolgendosi a tutte le figure professionali che intervengono, a vario titolo, nel percorso del paziente ortopedico. In questo senso riconosce nella multidisciplinarietà e multi-professionalità l'elemento fondamentale della propria esistenza.

1. Le finalità che si propone sono in particolare:

- Promuovere e favorire l'organizzazione, la pianificazione, il coordinamento di iniziative scientifiche, di ricerca, culturali e professionali inerenti problematiche relative all'ambito del percorso clinico-diagnostico-terapeutico-assistenziale- riabilitativo del paziente ortopedico;
- Ideare, progettare e promuovere convegni, seminari, pubblicazioni scientifiche ed ogni altro sistema di comunicazione sia ritenuto idoneo, nel rispetto delle regole etiche imposte dal presente atto, al fine di garantire la miglior qualità formativa;
- Promuovere e favorire contatti con tutte le Istituzioni di categoria deputate alla formazione, quali le Università, gli Ordini ed i Collegi Professionali, tutte le altre libere Associazioni di categoria e Società Medico Scientifiche che possano creare o supportare iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale continuo degli Operatori dell'area socio sanitaria, garantendo la qualità della formazione;

- Perseguire obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative individuali e collettive legate al percorso del paziente ortopedico elettivo, cronico e traumatico dal punto di vista clinico, gestionale e legale;
- Perseguire obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione della attività sanitaria;
- Promuovere, utilizzando risorse proprie, in collaborazione con le Istituzioni ed avvalendosi di docenti professionalmente qualificati, l'aggiornamento professionale continuo in campo sanitario, comprendendone gli aspetti strettamente medico-scientifici, affiancati da quelli giuridici ed assicurativi del mondo sanitario con particolare riferimento all'ambito al percorso del paziente ortopedico;
- Promuovere la divulgazione dell'aggiornamento professionale anche tramite audiovisivi, multimediali e testi scientifici, per una corretta ed efficace informazione del pubblico e dei media;
- Realizzare banche dati contenenti informazioni clinico-scientifiche;
- Stabilire i rapporti trasversali con le principali Società scientifiche italiane ed estere, interessate alla materia, allo scopo di promuovere una visione e una regolamentazione interdisciplinare;
- Individuare nell'evento "Orthopea" il momento preferenziale di incontro dei soci e di massima espressione delle tematiche che caratterizzano i propri scopi. Tale evento, che si terrà preferenzialmente a Milano, avrà cadenza annuale o biennale in base alle esigenze dell'Associazione;
- Creare al proprio interno, commissioni di studio per il perseguimento delle finalità statutarie e per l'organizzazione di corsi di formazione professionale in sanità.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Tutti i diritti nascenti dall'attività dell'Associazione, il know-how, le immagini, gli sponsor, il format istituzionale, il logo, nonché il form del congresso nazionale in quanto distintivo nella sua multidisciplinarietà e nelle tematiche trasversali trattate, sono di proprietà di Orthopea e non possono essere utilizzati dai soci senza autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo. L'utilizzo non autorizzato, sarà verificato dal Collegio dei Probiviri per valutare eventuali azioni giudiziali per il ristoro dei danni all'immagini ed alla proprietà di Orthopea.

Art. 4 – Durata della Società

La Società ha durata illimitata.


Art. 5 - Patrimonio e proventi

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal "fondo di dotazione iniziale";
- dai successivi accantonamenti al fondo di dotazione secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale della Società;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente alla Società a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.

I proventi della Società saranno:

- le quote associative annuali versate dagli Associati nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- i redditi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività della Società;
- i proventi derivati dalle attività organizzate secondo gli accordi, gli scopi e gli obiettivi della Società secondo quanto previsto dal paragrafo 10, sez. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni;
- i contributi annuali versati da Enti pubblici e/o da altri Enti con vincolo di destinazione alle attività statutarie;
- ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinata all'attuazione degli scopi statutari.



Art. 6 - Soci

Possono diventare Soci di Orthopea:

a) i laureati in Medicina e Chirurgia, e Specialisti in

- Medicina Fisica e Riabilitazione
- Medicina dello Sport
- Ortopedia e Traumatologia
- Anestesia e Rianimazione
- Ematologia
- Endocrinologia
- Nutrizione
- Reumatologia

b) i laureati in

- Fisioterapia
- Infermieristica
- Infermieristica Pediatrica
- Terapia Occupazionale
- Biologia della Nutrizione
- Dietistica

c) i dirigenti responsabili di Direzione e Organizzazione dei Servizi Sanitari

d) gli Ingegneri Clinici

Nella Società si distinguono diverse categorie di associati:

a) Soci Fondatori: i firmatari dell'Atto Costitutivo.

b) Soci Ordinari.

c) Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo fra le personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività della Società.

Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire alla vita della Società, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento associativo e delle altre disposizioni eventualmente emanate dagli Organi della Società.

Tutti i Soci sono, inoltre, obbligati a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto attivo e passivo in seno all'Assemblea Generale, ed hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per due anni consecutivi, o qualunque ragione addotta dal socio come motivo di dimissione comporterà l'immediata cessazione dello status di Socio e delle eventuali cariche ricoperte.

Alle iniziative della Società potranno eccezionalmente essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7 – Organi della Società.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Segretario-Tesoriere,
- il Comitato Scientifico,
- i Rappresentanti Regionali,
- i Revisori dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – L'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea Generale in convocazione ordinaria deve essere riunita almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

L'Assemblea Generale inoltre:

- a) Elege il Presidente con scadenza triennale a scrutinio segreto;
- b) Approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative e delle attività della Società;
- c) Delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di sezioni, comitati, gruppi di membri affiliati, associazioni, società ed altri organismi.

L'Assemblea Generale dei Soci, radunata in seduta ordinaria, è convocata per posta ordinaria o per posta elettronica con almeno 30 giorni di preavviso, con l'indicazione di luogo, data, e ora della prima e seconda convocazione, e dovrà essere corredata dall'ordine del giorno.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

I Soci in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro voto anche delegando per iscritto un altro Socio presente alla votazione.

Ogni socio può ricevere fino a 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Società.

Le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9 – L'Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea Generale in convocazione straordinaria deve essere riunita quando è necessario discutere e deliberare uno dei seguenti punti:

- a) Approvare le modifiche dello Statuto;
- b) Deliberare l'eventuale scioglimento della Società e la destinazione dei beni residui.

L'Assemblea Generale dei Soci, radunata in seduta straordinaria, è convocata per posta ordinaria o per posta elettronica con almeno 30 giorni di preavviso, con l'indicazione di luogo, data, e ora della prima e seconda convocazione, e dovrà essere corredata dall'ordine del giorno, dalle eventuali proposte di modifica dello Statuto e dalle eventuali motivazioni che possono portare allo scioglimento della Società.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Società, come previsto dall'art.16 dello Statuto, è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti e votanti.

I Soci in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro voto, delegando per iscritto un altro Socio presente alla votazione.

Ogni socio può ricevere fino a 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Società.

Le riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci non si possono svolgere in modalità telematica e necessitano della presenza di un Notaio per la verbalizzazione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, oltre al il Presidente e al Segretario/tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti dal Presidente, tra tutti i soci che hanno regolarmente presentato la propria candidatura (corredata di curriculum vitae) entro 2 mesi dalla data dell'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti per due volte consecutive, poi deve passare un mandato per potersi ricandidare.

I Soci che intendano candidarsi al ruolo di Consigliere dovranno:

- Essere Soci da almeno un anno;
- Esprimere la loro candidatura per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato in corso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, successive alla prima, si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ai membri del Consiglio di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso il Consigliere non presenziasse per 3 volte o non potesse essere presente per più volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, per ingiustificate motivazioni, lo stesso Direttivo potrà chiederne la cessazione dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio con nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, da convocare da parte del Presidente entro 60 giorni. Il Consiglio dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione per la gestione ordinaria della Società.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di delegare i poteri - delegabili per legge - al Presidente.

Il Consiglio Direttivo predispone i programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'Assemblea ed attua la gestione straordinaria della Società secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica,

Le cariche del Consiglio Direttivo non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.



Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto sostenuto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare anche i Soci Onorari su invito, con compiti solo consultivi.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale della Società e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Presidente è eletto dai Soci a scrutinio segreto, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in carica, lo presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente, inoltre:

- a) concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
- b) sottoscrive le dichiarazioni fiscali ed ogni altra dichiarazione o comunicazione dell'Associazione alla quale è attribuito valore legale;
- c) per operazioni finanziarie superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila), il Presidente dovrà avere il consenso congiunto e scritto del Segretario-Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Segretario-Tesoriere.

Il Presidente dura in carica 3 anni e si può ricandidare solo per un secondo mandato consecutivo.

Può successivamente candidarsi come membro del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendano candidarsi al ruolo di Presidente dovranno:

- Essere Soci Ordinari da almeno tre anni consecutivi
- Essere cittadini comunitari.
- Esprimere la loro candidatura per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato in corso.

Art. 12 – Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere viene proposto dal Presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario-Tesoriere assicura la sua partecipazione a tutte le attività del Presidente e del Consiglio Direttivo, con particolare riguardo a tutte le attività amministrative necessarie per il funzionamento della Società.

Il Segretario-Tesoriere deve:

- a) Curare il libro dei verbali delle Assemblee Generali dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed il libro Soci;
- b) Prendere in consegna i beni mobili ed immobili della Società e mantenere aggiornati i libri inventari;
- c) Firmare le operazioni finanziarie di qualsiasi natura, secondo i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d) Sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Il Segretario-Tesoriere dura in carica 3 anni e può essere rinominato per un secondo mandato. Poi può candidarsi solo per far parte del Consiglio Direttivo come da art. 10.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario-Tesoriere, si procederà a nuova nomina all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art.13 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da almeno quattro membri, nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i soci che si sono candidati per questo ruolo e durano in carica tre anni, ed è presieduto dal Presidente della Società.

All'interno del Comitato potrà essere nominato un segretario che ne cura le attività e ne riferisce al Presidente

Le cariche sono rinnovabili.

Al Comitato Scientifico compete tra l'altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione attraverso:

1. la promozione e la gestione di iniziative di studio e ricerca;

2. la promozione di iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica;
3. la redazione di una rivista o foglio informativo dell'Associazione, anche in formato elettronico (es Sito Web).

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- c) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) sia consentito ai membri del Comitato Scientifico di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.


Art. 14 – I Rappresentanti Regionali

I Rappresentanti Regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci in regola con la quota associativa, che hanno regolarmente presentato la propria candidatura.

Il compito dei Rappresentanti Regionali, sarà quello di promuovere la formazione e la diffusione delle finalità associative come da Art.3, attraverso la programmazione di corsi di formazione per soci e non, e la produzione di lavori scientifici.

I Rappresentanti Regionali afferiscono al Presidente e al Consiglio Direttivo della Società.

I Rappresentanti Regionali durano in carica per tre anni e possono essere confermati per uno o più mandati triennali consecutivi.



Art. 15 – Revisori dei conti

Nel caso la società possieda le caratteristiche tali da rendere obbligatoria la presenza di uno o più Revisori dei conti si seguiranno gli appositi riferimenti di legge per la nomina e il funzionamento.

Art. 16 – Il Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri è composto di 3 membri effettivi più tre supplenti, scelti dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra i Presidenti precedenti o in alternativa fra i Soci fondatori, che restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina, i 3 membri effettivi provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente del Collegio dei Proviviri.

E' di competenza del Collegio dei Proviviri la soluzione pro bono et equo di tutte le controversie che, nell'ambito della Società, dovessero insorgere tra i soci e la Società o i suoi Organi, oppure tra associati, sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali. E' compito dei Proviviri, inoltre di intervenire presso gli iscritti, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela e il prestigio culturale e della dignità della Società.

Spetta ad essi la decisione sulle proposte di radiazioni pervenute dal Consiglio Direttivo. I Proviviri decidono a maggioranza dei 3 membri Proviviri effettivi che devono essere presenti alle riunioni, e le loro decisioni sono inappellabili. In caso di assenza di un membro effettivo, deve essere prevista la sostituzione con un membro Proviviro supplente chiamato dal Presidente del Collegio.

Le riunioni del Collegio dei Proviviri, successive alla prima, si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- e) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- f) sia consentito ai membri del Collegio di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 – Conflitto di interessi

Tutti i membri eletti e nominati alle cariche associative (Presidente, Presidente Designato, Segretario, Membri del Consiglio Direttivo, Membri del Collegio dei Probiviri), all'atto della nomina, devono rilasciare una specifica dichiarazione:

- a) di essere scevri da conflitti di interesse;
- b) di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione;
- c) di essere autonomi ed indipendenti sia in riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali, che di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Art. 18 – Sito WEB

La Società si avvale, per le comunicazioni con i propri soci, anche di un sito web dal nome www.orthopea.it, nel quale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività organizzative, scientifiche e culturali che saranno messe in atto, nonché lo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, i verbali dell'Assemblea Generale.

Il sito sarà aggiornato periodicamente, ma obbligatoriamente una volta all'anno in occasione della pubblicazione dei bilanci e del verbale dell'Assemblea Generale.

Sarà inoltre tenuto aggiornato per la presentazione delle iniziative scientifiche e culturali della Società.

Art. 19 – Bilancio ed avanzi di gestione

Il bilancio della Società, avente periodicità coincidente con quella dell'anno solare, dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I bilanci consuntivo e preventivo della Società dovranno essere approvati annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

È vietata la distribuzione ai Soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

L'elenco degli incarichi professionali retribuiti (nominativo e importo) sarà pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'Associazione.

Art. 20 – Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, previa verifica e saldo delle relative competenze amministrative e fiscali.


In caso di scioglimento o di cessazione della Società, per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, Ente morale o Ente Pubblico avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.

La scelta del beneficiario del patrimonio della Società in caso di scioglimento, se attuata dall'assemblea, dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei Soci.

Art. 21 – Rinvio

Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Milano, 28 maggio 2020



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized cursive script, possibly reading 'V. L. Luzzi'. The bottom signature is also in cursive, possibly reading 'Alessandro Pomi'.